



LA SITUAZIONE DEL DIRITTO PARTICOLARE DELLA CHIESA IN ITALIA *

VINCENZO FAGIOLO

Più che uno studio sulla natura, sull'ambito e sulle specifiche note dello *jus particulare* o proprio della Chiesa in Italia, quanto sarà qui esposto è soprattutto una raccolta delle decisioni aventi forza giuridicamente vincolante prese dalla C.E.I. Sarebbe stato anche utile analizzare gli aspetti qualitativi delle singole decisioni, ma ci si è fermati ad alcune considerazioni soltanto per spiegare per lo più il senso o il contenuto di esse, senza sollevare tutti i problemi giuridici che ne potrebbero accompagnare una più completa ed esauriente analisi. Questo potrà essere uno studio ulteriore, ora non affrontabile qui anche perché l'elenco delle decisioni è assai nutrito ed è già stato uno sforzo non indifferente averlo compilato, soprattutto se si tiene conto della appendice che lo completa.

1. *I coetus episcoporum e il nuovo Codex Iuris Canonici*

Il problema che ha maggiormente interessato teologi e canonisti in tema di Conferenze episcopali è stato propriamente quello della loro *potestas*, strettamente congiunto con il problema della loro natura ¹.

* Conferencia pronunciada el 26-IX-1984 en el IX Curso de Actualización en Derecho Canónico celebrado en Pamplona y organizado por la Facultad de Derecho Canónico de la Universidad de Navarra.

1. Cfr. FELICIANI, G., *Le Conferenze Episcopali*, Bologna 1974, pp. 15-39.

Dalle ormai lontane origini dei *coetus episcoporum* in Belgio nel novembre 1830, in Germania nel 1848 con gli insuccessi che in quella nazione ne accompagnarono la nascita, in Italia nell'agosto 1889 ecc.², fino all'attenzione che vi ha posto il Vaticano II, il Sinodo dei Vescovi del 1969 e da ultimo il nuovo Codice di Diritto Canonico, la riflessione teologica e lo studio dei giuristi si sono concentrati infatti prevalentemente a risolvere i problemi della natura e della competenza delle Conferenze episcopali.

Non potendoci attardare sull'evoluzione storica del non breve e non sempre facile cammino che quest'istituto ha percorso dal secolo scorso ad oggi, è bene ricordare:

a) che ad un inizio di regolamentazione di diritto comune si giunge solo con Pio X e con il *Codex iuris canonici*³;

b) che il consolidamento storico in tutto l'orbe cattolico si ha con Pio XII;

c) che una più precisa configurazione teologico-giuridica la riceve dal Vaticano II, come già accennato.

Il Concilio non ha però risolto i problemi e data chiarezza teologica e stabiliti criteri di normativa giuridica. La Commissione dei Vescovi prese atto del desiderio espresso dai padri di limitare rigorosamente i poteri legislativi delle Conferenze⁴, di garantire la «*Episcoporum libertas in regenda dioecesi*» (motivazione criticata aspramente da alcuni padri), di elevare il *quorum* richiesto per rendere le decisioni giuridicamente vincolanti, stabilendo che i due terzi non siano computati sul numero dei partecipanti all'assemblea, ma su quelli dei «*Praesulum quibus ius est Conferentiae interesse cum voto deliberativo*». Questo testo restò sostanzialmente immutato fino alla promulgazione del decreto *Christus Dominus* ed incontrò il quasi unanime consenso dei padri, che ne rimisero le ulteriori determinazioni all'autorità suprema⁵, praticamente al nuovo Codice.

2. Cfr. FELICIANI, G., *Azione collettiva e organizzazioni nazionali dell'episcopato cattolico da Pio IX a Leone XIII, Storia Contemporanea*, 1972, pp. 325-363. Il periodo delle origini può dirsi concluso con il pontificato di Leone XIII; alla sua morte infatti i *conventus*, ormai raccomandati dalla Santa Sede a quasi tutti i paesi, esistono da anni in molte nazioni europee e sono prescritti alle provincie ecclesiastiche di un intero continente.

3. Cfr. canoni 250 § 4, 292, 1507 § 1, 1909 § 1.

4. *Schema decreti de episc.*, p. 6.

5. Per una completa informazione su tutta la discussione conciliare vedi CAPRILE, G., *Il Concilio Vaticano II*, Vol. II, *La Civiltà Cattolica*, 1968, pp. 330 ss.; FELICIANI, G., *Le Conferenze episcopali*, cit. pp. 353-383.

Il problema di fondo che il nuovo Codice doveva risolvere essenzialmente era dunque quello della determinazione delle competenze da attribuire alle Conferenze episcopali, nel quadro del principio sancito dal n. 38/4 del decreto conciliare *Christus Dominus*. In merito il canone 455 non si distacca però molto dal prescritto conciliare e lascia il problema delle competenze al punto in cui lo ha portato il Vaticano II.

Quanto a produzione giuridica infatti la Conferenza episcopale è autorizzata ad emanare decreti generali unicamente circa materie per le quali:

a) il diritto comune autorizza la stessa Conferenza;

b) la Conferenza ha ricevuto a tal fine un peculiare mandato dalla Santa Sede *motu proprio* o dietro richiesta della stessa Conferenza.

Alla validità dei decreti generali sono necessari:

a) i due terzi dei voti dei Vescovi che fanno parte della Conferenza e godono del voto deliberativo;

b) la *recognitio* della Santa Sede;

c) la promulgazione fatta a norma delle modalità stabilite dalla stessa Conferenza.

Al di fuori dei casi di cui al par. 1 del can. 455, la Conferenza non può promulgare decreti generali a meno che *tutti e singoli* i Vescovi lo consentino (can. 455/4). E' evidente che il legislatore tra l'autonomia del Vescovo diocesano ed una competenza più qualificata della Conferenza, ha preferito favorire la prima. Ma se ciò va rilevato in linea di principio, in concreto il legislatore si è però mostrato largo nel demandare alla determinazione delle Conferenze non poche competenze.

Infatti ben 111 canoni del nuovo Codex fanno riferimento alle Conferenze episcopali e non pochi di essi sono canoni che richiedono delibere della Conferenza, perché le prescrizioni diventino vincolanti per le singole diocesi.

Oltre a questa normativa —la più rilevante per il funzionamento della Conferenza—, il nuovo Codice tratta della Conferenza episcopale nei canoni 447-459, che definiscono la Conferenza, ne delineano le caratteristiche e le finalità, oltre alla struttura e alla funzionalità.

La Conferenza episcopale entra nella struttura del popolo di Dio (Libro II), seconda parte (*De Ecclesiae constitutione hierarchica*), dopo i canoni sull'autorità suprema (sectio I) e quelli sulle chiese particolari (sectio II). Questa normativa sta tra quella relativa alle province

e regioni ecclesiastiche, metropolitani, concili particolari, e quella concernente l'ordinamento interno delle chiese particolari.

Il canone 447 evita di dare un'esatta definizione della Conferenza episcopale, sia sotto il profilo ecclesiologico e sia sotto il profilo strettamente giuridico. Il canone infatti contiene una descrizione degli elementi che concorrono a formare la Conferenza, quali il territorio o nazione (che non è però determinante o tassativo, can. 448/2), il raggruppamento dei Vescovi, lo scopo pastorale da raggiungere con maggior profitto, come un istituto «permanens».

Quindi la composizione della Conferenza (cc. 448/1,450), la cui erezione —come la soppressione o anche la ristrutturazione— spetta unicamente all'autorità suprema della Chiesa (can. 449/1).

Ogni Conferenza episcopale legittimamente eretta gode *ex ipso iuris praescripto* di personalità giuridica (can. 449/2).

Il canone 451 delinea la struttura della Conferenza, da consacrare negli statuti che ogni Conferenza si deve dare e che la Santa Sede deve «riconoscere» perché abbiano validità,

- a) nell'Assemblea plenaria;
- b) nel Consiglio Permanente;
- c) nella Segreteria Generale;
- d) in uffici e commissioni che la stessa Conferenza ritiene utili al conseguimento del suo specifico fine.

Il presidente e il segretario generale sono di elezione della Conferenza, a norma degli statuti (can. 452/1). Il presidente presiede anche il Consiglio Permanente (can. 452/2).

Quanto all'attività il Codice prevede almeno un'Assemblea plenaria all'anno (can. 453).

Hanno voto deliberativo soltanto i Vescovi diocesani, i Vescovi coadiutori e coloro che il diritto equipara ai Vescovi diocesani (can. 454/1). Mentre ai Vescovi ausiliari e agli altri Vescovi titolari, appartenenti alla Conferenza (cfr. can. 450/1), compete il voto deliberativo o consultivo a seconda degli statuti, alla cui approvazione però si giunge con i soli voti dei Vescovi diocesani, coadiutori e di coloro che il diritto equipara ai Vescovi diocesani (can. 454/2).

Il can. 456 stabilisce alcuni rapporti tra la Santa Sede e la Conferenza, a conclusione dell'Assemblea plenaria, anche ai fini della *recognitio* di eventuali decreti approvati dalla stessa Conferenza.

Il can. 457 tratta delle competenze del Consiglio Permanente; il can. 458 della Segreteria Generale.

L'ultimo canone, 459, esorta a favorire le relazioni tra le varie

Conferenze episcopali specialmente delle vicine nazioni, con l'obbligo di consultare la Santa Sede quando ci fossero iniziative di incontri internazionali tra Conferenze episcopali.

E' stata così codificata gran parte di quanto già si faceva, con alcune precisazioni giuridicamente vincolanti, entro i limiti fissati dal Vaticano II.

I canoni costitutivi dell'istituto vanno dal c. 477 al c. 459. Ma non sono gli unici canoni. Ne abbiamo altri e di rilevante impegno per l'*attività* della Conferenza.

In base al principio di sussidiarietà, approvato dal primo Sinodo dei Vescovi ed in conformità dei postulati conciliari sulla maggiore autonomia della *potestas regiminis pastoralis* rispetto alla Santa Sede, il nuovo Codice demanda infatti la definizione di non poche materie alla decisione delle Conferenze episcopali.

a) Tale competenza è ampia e comprende materie di tutti i libri del nuovo Codice, dal secondo libro (*de populo Dei*), ai libri successivi concernenti il *munus docendi* (terzo libro), il *munus sanctificandi* (quarto libro), la parte amministrativa (quinto libro), quella penale (sesto libro) e quella processuale (settimo libro).

b) Le materie quindi demandate alla competenza della Conferenza sono varie e molteplici. Di esse però non tutte hanno uguale rilevanza sia sotto il profilo pastorale sia per quanto concerne la loro determinazione giuridica. Alcune materie inoltre già hanno ricevuto dalla Conferenza nazionale o dalle Conferenze regionali pratica applicazione. Altre sono di facile determinazione. Un gruppo di esse, abbastanza consistente, richiede, invece studio, consultazione e delibera formale, a norma del can. 455.

c) Quale è stato il procedimento che ha seguito la C.E.I.?

2. Le decisioni della C.E.I.

Va ricordato anzitutto il lavoro preparatorio sia a livello di studio sia a livello di consultazione svolto dagli organi della C.E.I.

Nel mese di giugno del 1983 si svolsero due seminari di studio, uno a Vico Equense (6-10 giugno) e uno a Bologna (13-17 giugno) che per partecipazione di Vescovi e dei loro più immediati collaboratori e per i contributi dei relatori, ben noti studiosi e operatori di diritto, risultarono particolarmente utili e proficui, come utile e proficua fu la consultazione dei Vescovi.

In previsione dell'assemblea generale straordinaria, indetta per i

giorni 19-23 settembre 1983, fe preparato un fascicolo di 85 pagine con 72 schede di lavoro, suddivise in tre categorie:

- schede a carattere informativo (da 1 a 17);
- materie da sottoporre a delibere dell'assemblea (da 18 a 38);
- materie da demandare allo studio, con delibere dell'assemblea (da 39 a 72).

Circa il primo gruppo di schede non furono preparati quesiti, perché si trattava di materia che non richiedevano alcuna delibera e che dovevano essere portate a conoscenza dei Vescovi, perché ne fossero informati e sapessero della loro esistenza per urgerne l'osservanza nelle loro chiese locali.

L'elenco delle materie che non hanno richiesto alcuna delibera da parte della Conferenza comprende i canoni 88, 237, 294, 372, 395, 433, 434, 439, 441, 443, 447-459, 467, 753, 961, 1120, 1316, 1439, 1673. Di questi canoni fu data un'ampia informazione, cui fecero seguito alcuni interventi illustrativi e richieste di spiegazioni. Essi —dopo la prolusione del Card. Presidente e la relazione introduttiva del sottoscritto— furono presentati e commentati da S. E. Mons. Giulio Sanguinetti, vescovo di Savona. «L'assemblea —leggiamo in merito a questi canoni nel verbale— ha inizialmente esaminato alcune materie di cui sostanzialmente si è ritenuto sufficiente un richiamo informativo». Mentre per i «canoni 961 (assoluzione collettiva), 1120 (rito del matrimonio), e 1439 (tribunale di 2^a istanza) ha ritenuto di non procedere per ora ad alcuna delibera in merito. Ha infatti preferito attendere il Sinodo dei Vescovi che prevedibilmente tratterà anche la questione dell'assoluzione penitenziale collettiva; ha tenuto presente che la C.E.I. ha già pubblicato il rito del matrimonio fin dal 1° gennaio 1976; ha ritenuto che la questione riguardante l'istituzione dei tribunali di seconda istanza debba essere approfondita⁶.

a) Alcuni di questi canoni meritano un accenno, cominciando dal primo, cioè dal canone 88 che riconosce la facoltà agli Ordinari del luogo di dispensare dalle leggi diocesane e, quando lo richiede il bene dei fedeli, dalle leggi del Concilio plenario o provinciale e da quelle emanate dalla Conferenza episcopale.

L'autonomia dell'Ordinario del luogo sempre diligentemente e accuratamente difesa e tutelata dal Vaticano II, anche quando veniva sottolineata l'importanza e la funzione della Conferenza episcopale,

6. *Nota di Verbale* in Notiziario C.E.I. n. 7, 1983, p. 215.

trova un'ulteriore conferma e tutela nel nuovo Codice, che riconosce allo stesso Ordinario la facoltà di dispensare —ben'inteso in *casu particulari* (can. 85)— non solo dalle leggi del Concilio plenario e provinciale, ma anche da quelle della Conferenza episcopale tutte le volte che lo ritiene necessario od opportuno per il bene dei fedeli. Quest'ultima condizione non fa difficoltà, nel senso che trattasi di una categoria ben nota in diritto canonico e ben circoscritta nella sua accezione di bene spirituale. Tutte le volte che emerge la *ratio peccati* e tratta si esigenze direttamente o indirettamente collegate con la *salus animarum*, che sempre deve ritenersi *suprema lex in Ecclesia* (can. 1752), l'Ordinario del luogo ha facoltà di ricorrere all'istituto della dispensa. Il ricorso deve esser fatto con prudenza e sempre per obiettive ragioni di bene delle anime. Non bisogna infatti sottovalutare il pericolo che potrebbe determinarsi per la *communio disciplinae* qualora si riconoscesse con facilità all'esercizio della predetta facoltà. La potestà legislativa della Conferenza ed il relativo esercizio che oggi risulta notevolmente ampliato potrebbero risolversi in astratte affermazioni di principio se venisse meno l'impegno per una comune disciplina nel territorio della stessa Conferenza. Certamente trattandosi di facoltà che il diritto comune riconosce all'Ordinario diocesano (quindi anche al Vicario generale e per il proprio settore o ambito anche al Vicario episcopale), la Conferenza episcopale non la può disattendere né coartare. Essa inoltre ha come fonte immediata il Vaticano II, che nel decreto *Christus Dominus* rovesciando il principio della riserva pontificata sancito nel can. 81 del Codice piano-benedettino, concede persino «singulis episcopis dioecesanis (qui sono quindi esclusi i vicari generali e episcopali) facultas a lege generali Ecclesiae in casi particolari dispensandi fideles in quas ad normam iuris exercent auctoritatem, quoties id ad eorum bonum spirituale conferre iudicent, nisi a suprema Ecclesiae auctoritate specialis reservatio facta fuerit» (n. 8/b). Facoltà ora riconosciuta dal nuovo Codice con il can. 87 che assorbe la norma di fondo del *Motu proprio* «De episcoporum muneribus».

b) Il problema del seminario maggiore per le singole diocesi o per più diocesi ed anche di un seminario per tutto il territorio nazionale è trattato nel canone 237.

In proposito è da notare che alcuni canoni del nuovo Codice aiutano e confortano l'opera che la C.E.I. ha intrapreso per la formazione dei candidati al sacerdozio conforme ai postulati conciliari⁷, alle delibere del Sinodo dei Vescovi del 1971⁸, alle indicazioni di Giovanni

7. Cfr. P.O. nn. 2, 12; L.G. n. 28; S.C. n. 7; O.T. n. 8.

8. Cfr. *De sacerdotio ministeriali*.

Paulo II⁹. I vescovi italiani sono ora chiamati a confermare la pastorale vocazionale a questi indirizzi del magistero straordinario e ordinario della Chiesa, seguendo ed attuando in particolare le norme dei canoni 234 § 1, 235 § 1, 244-248, 252, 254-257.

c) Il canone 294 prospetta l'ipotesi dell'erezione di prelatore personali per una adeguata distribuzione dei presbiteri, per peculiari opere pastorali o missionarie in favore di determinate regioni o ceti sociali. Nel caso di simili erezioni il canone prevede una consultazione della Conferenza episcopale coinvolta o interessata al problema. Non v'è dubbio che un'attenzione particolare dovrà essere riservata da parte della C.E.I. come dai singoli vescovi al nuovo istituto della prelatore personale, di cui possono far parte sacerdoti e diaconi del clero secolare (can. 294). La finalità che il legislatore ha inteso con l'introduzione nell'ordinamento canonico di quest'istituto sono tali che costituiscono un aiuto all'azione pastorale dei vescovi e alla missione della Chiesa. Sarà però necessario che la C.E.I., anziché i singoli vescovi, valuti per il nostro territorio la capacità delle singole prelatore che sorgano e determini tempestivamente, d'intesa con le stesse prelatore, i rapporti tra queste e le chiese locali, sempre nel quadro della normativa canonica, in maniera da prevenire problemi di conflitto di competenze e confusione di giurisdizione.

d) Il can. 372 § 2 attribuisce alle Conferenze episcopali il diritto d'essere ascoltate quando nell'ambito di una chiesa particolare si voglia erigere *ratione ritus aliave simili ratione* chiese particolari distinte.

e) Il can. 395 § 2 non presenta alcun problema. Vi si nomina la C.E. unicamente per dire che il Vescovo può assentarsi dalla diocesi anche a motivo della sua partecipazione alle riunioni della Conferenza.

f) Il can. 433 § 1 sembra affidare alle Conferenze episcopali l'iniziativa (della proposta almeno) per l'erezione di nuove *regiones ecclesiasticae*.

In Italia il riordino è stato già operato o è in fase di definitiva attuazione da parte della Santa Sede.

g) Il can. 434 nomina i *conventus* dei vescovi di una medesima regione ecclesiastica per indicarne gli scopi principali, quali la cooperazione e la comune iniziativa pastorale da fomentare concordemente, e soggiunge che a tali riunioni non va riferito né attribuito quanto il

9. Cfr. Litt. *Domenicae Coenae*: AAS 72, 1980.

diritto comune attribuisce alla C.E., a meno che dalla S. Sede *specialiter* con siano state concesse a dette riunioni determinate competenze.

h) I cann. 439 § 1 e 441 trattano del concilio plenario di tutte le chiese, di cui è composta la C.E. Questa ha il diritto di convocarlo tutte le volte che lo ritiene necessario o soltanto utile, «approbante Sede Apostolica», di designare il luogo, di delegare il presidente dello stesso concilio, di stabilire l'ordine del giorno con le questioni da trattare, di fissare l'inizio e il termine dei lavori. La normativa va tenuta presente qualora la C.E.I. decida di tenere un concilio plenario.

i) Il can. 443: sono da convocare con voto deliberativo ai concili particolari anche i Vescovi titolari che per mandato della C.E. esercitano nel territorio un particolare ufficio (§ 1, n. 3).

l) I canoni 447-459 trattano dell'istituto giuridico-pastorale C.E. e dei suoi rapporti con le altre conferenze. La C.E.I. li ha tenuti presenti per la revisione del suo Statuto e del suo Regolamento.

m) Il can. 467 fa obbligo al vescovo diocesano di trasmettere le dichiarazioni e i decreti del celebrato sinodo diocesano al metropoli-
ta a ella C.E.

n) Il can. 753 richiama la dottrina sul magistero dei vescovi «sive singuli sive in conferentiis Episcoporum aut in conciliis particularibus congregati».

o) Circa la parte penale va tenuto presente quanto raccomanda il can. 1316: curino i vescovi diocesani che, per quanto è possibile, nella stessa regione ci sia uniformità circa le eventuali leggi penali che venissero emanate.

Infine i canoni circa la materia processuale

a) Il can. 1439 stabilisce che esia la Conferenza episcopale a costituire il tribunale di seconda istanza, con l'approvazione della Sede apostolica, quando più diocesi avessero un unico tribunale di prima istanza a norma del can. 1423 e le stesse non fossero tutte suffraganee della medesima archidiocesi.

Oltre al caso di cui sopra, il canone dà alla Conferenza episcopale la facoltà di costituire ugualmente uno o più tribunali di seconda istanza per tutto il territorio della stessa Conferenza, sempre però se la Sede Apostolica conceda la sua approvazione.

b) Il canone 1673 tratta della competenza nelle cause di nullità

matrimoniale, che non sono riservate alla Sede Apostolica; è competente il tribunale del luogo dove la parte attrice ha il domicilio, «dummodo utraque pars in territorio eiusdem Episcoporum conferentiae degat...» (n. 3).

Per un secondo gruppo di materie la C.E.I. non ha presa alcuna decisione definitiva; ha soltanto deliberato di farle studiare per poi decidere. Infatti con il Quesito n. 39 (Mozione) stabilì questa procedura:

L'Assemblea, viste le «Schede di lavoro» del Fascicolo 1° settembre 1983 (nn. 39-72) e tenuto conto della discussione svoltasi in Aula, approva che:

a) I componenti e i compiti dei Gruppi di studio di cui al quesito n. 40 saranno determinati dalla Presidenza della C.E.I. con l'approvazione del Consiglio Permanente, avendo riguardo alle competenze proprie degli organi statutari della Conferenza;

b) I Vescovi saranno costantemente tenuti al corrente delle fasi di studio delle diverse materie; le proposte conclusive saranno sottoposte all'approvazione della Conferenza in sede di Assemblea o per altre vie previste dallo Statuto della C.E.I., nel rispetto delle norme del Codice?

Il quesito fu approvato.

E con il Quesito n. 40 pose ad approvazione le singole materie da demandare allo studio:

«Si approva che la materia sottoelencata sarà demandata all'ulteriore approfondimento di Gruppi di studio la cui composizione e i cui compiti verranno determinati in base alle indicazioni contenute nella «mens interpretativa» già approvata dall'Assemblea (il quesito fu approvato):

— età e doti dei laici candidati ai ministeri di lettore e di accolti, can. 230, § 1¹⁰.

— criteri per la formazione spirituale e ministeriale dei chierici già ordinati (can. 236). Su questa materia si pronuncerà l'Assemblea generale straordinaria del settembre 1984 (cfr. *Dossier*, p. 39, q. 17).

10. Su questa materia la C.E.I. deciderà nell'assemblea generale straordinaria dei giorni 22-25 ottobre 1984. Cfr. *Dossier per studioi e proprosta*, C.E.I., Roma 6 sett. 1984, pp. 1-3.



— eventuale aggiornamento della «Ratio institutionis sacerdotalis»: can. 242¹¹.

— erezione e soppressione delle associazioni pubbliche a carattere nazionale: cann. 312, § 1, n. 2; 320, § 2¹².

— Congrua e degna sostentazione dei Vescovi emeriti (can. 402, § 2). Su questa materia e su quanto prevede il can. 538 § 3 circa la congrua sostentazione e abitazione dei parroci emeriti (cfr. can. 538, § 3), la C.E.I. prenderà decisioni nell'assemblea generale straordinaria del prossimo mese di settembre (cfr. *Dossier*, p. 25-26, q. 11). Va già ricordato in proposito che la materia ha connessione con le previste norme della commissione paritetica per l'approvazione dell'art. 7, n. 6 dell'accordo tra Chiesa e Stato del 11.2.84 e comunque dipenderà in gran parte dall'istituendo istituto diocesano di cui al can. 1474 § 1. Come è da ricordare altresì che la C.E.I. ha già istituito e gestisce un fondo pensione per i Vescovi emeriti.

— norme circa lo Statuto del Consiglio Presbiterale (cfr. can. 496). Su questo l'Assemblea Generale straordinaria dell'84 con la delibera n. 3 ha preso una decisione interlocutoria nel senso che «esaminata attentamente la vigente legislazione canonica e tenuto conto della fase sperimentale di non pochi consigli presbiterali in Italia, ritiene sufficiente per ora la normativa contenuta nel Codice di Diritto Canonico, rimandando a successive deliberazioni quanto prescrive il canone 496 e lasciando ad una opportuna valutazione delle singole diocesi ulteriori prescrizioni, anche secondo gli eventuali orientamenti delle Conferenze episcopali regionali».

— norme pratiche circa la promozione dell'impegno ecumenico, emeriti (cfr. can. 538, § 3).

— norme pratiche circa la promozione dell'impegno ecumenico, cfr. can. 755, § 2 (cfr. *Dossier*, p. 55, q. 22).

— prescrizione circa la predicazione dei laici nella Chiesa e negli oratori (can. 766)¹³.

11. Come sopra, p. 15. E' da notare che la C.E.I. ha già pubblicato la sua «Ratio» il 15 maggio 1980 con l'approvazione della S. Sede; a integrazione e sempre con la debita approvazione della S. Sede in data 10 giugno 1984, ha pubblicato la «Ratio studiorum» con il titolo «Regolamento degli studi teologici dei seminari maggiori d'Italia». Ai vescovi sarà chiesto se ritengono tutto ciò sufficiente o vorranno correggerlo e integrarlo per un adeguamento con il nuovo Codice (cfr. q. n. 6).

12. Come sopra, cfr. pp. 5-7.

13. Come sopra, cfr. p. 29, q. 8.

— prescrizioni circa la predicazione della dottrina cristiana per via radiofonica o televisiva, can 772, § (cfr. *Dossier*, p. 57, y 23).

— Statuti per l'ordinamento del catecumenato, cfr. can 788, § 3 (cfr. *Dossiers*, p. 59,9-24).

— istituzione e promozione di opere per quanti dalla terra di missione vengono in Italia per ragioni di lavoro e di studio, can. 792 (cfr. *Dossier* p. 61, q. 25).

— norme generali circa la istruzione e l'educazione cattolica nella scuola e attraverso i vari strumenti di comunicazione sociale: can. 804, § 1. In proposito va osservato che in data 27 agosto 1938 la C.E.I. ha pubblicato il documento «La scuola cattolica oggi in Italia» che detta norme ed indirizzi per l'istruzione e l'educazione cattolica nelle scuole dipendenti dall'autorità ecclesiastica. Per le scuole invece gestite dallo Stato e da altri enti pubblici o anche da privati, occorre tener presente l'accordo tra Stato e Chiesa del 18.2.1984. C'è inoltre da tener presente l'istruzione e l'educazione cattolica attraverso gli strumenti della comunicazione sociale. Sotto questo profilo sta lavorando ancora la competente commissione episcopale della C.E.I., che sta elaborando un «Direttorio pastorale» (cfr. *Dossier* p. 23-24, q. n. 10; e p. 55, q. 22).

— criteri per promuovere una equa e razionale distribuzione delle Facoltà e Università cattoliche in Italia (can. 809).

— vigilanza sulla corretta ispirazione dottrinale delle Università cattoliche e delle Università e Facoltà ecclesiastiche (cann. 810, § 2; 812; 818).

— promozione degli istituti superiori di scienze religiose (can. 821). Per la materia dei canoni 809, 810 § 2; 812; 818; 821, vedere *Dossier* p. 51-54, q. 21.

— vigilanza sugli scritti e sull'uso degli strumenti di comunicazione sociale, e riprovazione degli scritti contrari alla fede e alla morale (can. 823, §§ 1 e 2). Vedere in proposito il *Dossier*, pp. 47-48, q. 20.

— Approvazione dell'edizione e traduzione dei libri della Sacra Scrittura nonché delle traduzioni interconfessionali degli stessi (can. 825, §§ 1 e 2). L'esame sarà condotto a termine nell'assemblea di settembre 1984 (cfr. *Dossiers*, p. 48, q. 20).

— eventuale elenco o Commissione di censori da mettere a disposizione delle diocesi (can. 830, § 1). Si veda il *Dossier*, p. 48, q. 20.

— norme circa la partecipazione di chierici e religiosi alle trasmis-

sioni radiofoniche o televisive attinenti la dottrina cattolica o la morale (can. 831, § 2). Vedere *Dossier* p. 57, q. 23.

— preparazione ed edizione delle versioni dei libri liturgici in lingua italiana¹⁴.

— norme circa la «communio in sacris» (can. 844, §§ 4 e 5).

— prescrizione circa il Battesimo per immersione, can. 854¹⁵.

— prescrizioni circa l'annotazione dei genitori adottivi o naturali nel libro dei battezzati (can. 877, § 3). Sull'argomento si pronuncerà poi l'Assemblea Generale ordinaria dell'84, con la delibera n. 2. Per le successive delibere cfr. intanto il *Dossier* in data 5 sett. 1954, p. 35, q. 15.

— norme circa il processo istruttorio prematrimoniale (can. 1067).

— prescrizioni circa la registrazione dei matrimoni¹⁶. Con il quesito n. 30 la C.E.I. nell'assemblea straordinaria del settembre 1983 prese la delibera n. 22 per uno studio sulla situazione dei santuari italiani in vista del riconoscimento della loro qualificazione e per determinare i criteri ai fini dell'approvazione degli statuti (cfr. *Notiziario C.E.I.* n. 7, p. 220).

Tale studio non è stato ancora completato. Pertanto con il q. n. 9 nell'assemblea straordinaria del prossimo ottobre si chiederà ai vescovi di indicare altri criteri per portare a termine lo studio (cfr. *Dossier*, pp. 21-22).

— criteri circa il materiale della mensa dell'altare fisso: can. 1236, § 1¹⁷.

— eventuale abolizione o trasferimento dei giorni festivi di precepto (cfr. can. 1246, § 2). Con il q. n. 12 l'assemblea generale straordinaria del mese di settembre 1984 prenderà in esame questo problema (cfr. *Dossier*, p. 27).

— prescrizioni circa l'astinenza e il digiuno (cann. 1251 e 1253). In proposito cfr. *Dossier* citato p. 3, q. 16.

— norme circa le collette e le questue: cann. 1262 e 1265, § 2¹⁷.

14. Come sopra, cfr. p. 17, q. 7.

15. Come sopra, cfr. pp. 9-10.

16. Per i cann. 1067, 1121 § 1, 1062 § 1 cfr. *Dossier* pp. 41-42, q. 18.

17. Come sopra, cfr. p. 11.

Circa il can. 844 (norme circa la «communio in sacris») vedere il *Dossier*, p. 63, q. 26.

Quesito n. 41 riguardante il can. 775, § 2.

Con riferimento alla Scheda n. 51 (Fascicolo 1° settembre 1983 e alle competenze che il can. 775 del C.I.C.) assegna alla Conferenza episcopale in materia di catechismi, l'Assemblea:

1. ha riconsiderato l'intensa opera di rinnovamento della catechesi posta in essere dalla C.E.I. con il Documento di Base e i nuovi catechismi;

2. ha riconosciuto l'impegno e il contributo positivo di tanto numerosi sacerdoti, religiosi e laici, e a loro ha espresso grande riconoscenza;

3. conferma la volontà che sia curata sollecitamente la verifica e la redazione dei catechismi da approvare e pubblicare, «praevia Sedis Apostolicae approbatione», a firma della Conferenza Episcopale Italiana.

La mozione fu approvata quasi all'unanimità, con la raccomandazione che l'Assemblea sia costantemente informata sul progetto e sulle varie fasi di realizzazione.

Con il quesito 42 l'Assemblea approvò all'unanimità (con qualche astensione) la costituzione di una Commissione episcopale di sette Membri la quale, nel quadro delle norme statutarie della Conferenza, abbia competenze di studio dei problemi connessi con la promulgazione del nuovo Codice di Diritto Canonico.

L'Assemblea domandò alla Presidenza e al Consiglio Permanente la più specifica determinazione di tali competenze e l'elezione dei 7 membri. Venne così istituita la Commissione per i problemi giuridici.

Con il *Dossier* del 6 settembre 1984 in vista dell'Assemblea generale straordinaria la C.E.I. ha posto 26 quesiti per l'esame ulteriore —e quindi nuove delibere— dei canoni:

230 § 1, 312,1, 854, 1236, 1277, 1297, 242 § 1, 838 § 3, 766, 1231, 1232 § 1, 804, 402 § 2, 538 § 3, 1246 § 2, 1262, 1265 § 2, 1272, 964 §§ 1,2, 1251, 1253, 236, 1067, 1121 § 1, 1062 § 1, 1126, 1127 §§ 2,3, 823, 825, 830 § 1, 809, 810 § 2, 812, 818, 755 § 2, 722 § 2, 831 § 2, 788 § 3, 792, 844, demandati a n. 26 di quesiti sui quali l'Assemblea XXIV-generale straordinaria si pronuncerà nei giorni 22-26 ottobre.

Il *Dossier* è stato preparato a partire dagli «Atti» della XXII Assemblea (19-23.9.1983; ed. CEI, 1984; cfr. anche: «Notiziario CEI» 23.12.1983, n. 7) e dagli «Atti» della XXIII Assemblea del 7-11 maggio



1984 (l'edizione è in corso di stampa; cfr. anche «Notiziario CEI» 6.9.1984, n. 8).

Riordina in termini aggiornati le materie di disciplina canonica demandate a normativa particolare delle Conferenze episcopali e le ripropone ai membri della CEI per una riflessione preliminare in vista della prossima XXIV Assemblea (22-26.10.1984).

Su ciascuna materia, una scheda ripresenta la questione e gli orientamenti per la formulazione della normativa o, comunque, di una delibera da sottoporre all'approvazione della XXIV Assemblea.

Si raggruppano pertanto le materie con tre criteri:

— *Scheda A*: sono materie sulle quali è possibile chiedere all'Assemblea di determinare una vera e propria normativa disciplinare particolare;

— *Scheda B*: sono materie «miste», che vanno cioè considerate al momento anche in riferimento ai risvolti dell'accordo concordatario 18.2.1984 tra la Santa Sede e la Repubblica Italiana;

— *Scheda C*: sono materie per le quali il Codice richiede alle Conferenze episcopali un impegno prevalentemente pastorale, anche se tale impegno sarà da regolare con delibere collegiali.

— Il presente «dossier» è stato preparato:

- per dare ai membri della CEI il quadro delle materie di cui si interesserà la XXIV Assemblea;
- per consentire a loro di consultare, se lo ritengono opportuno, esperti delle loro diocesi;
- per chiedere orientamenti e pareri che consentano di preparare meglio il 2° «Dossier» per la XXIV Assemblea.

— E' infatti previsto che per i primi giorni del prossimo ottobre si possa preparare e inviare al domicilio dei membri della CEI un secondo «dossier», che presenterà più compiutamente le proposte da discutere, correggere ed eventualmente votare nel corso della XXIV Assemblea.

L'Assemblea potrà infatti seguire il metodo di lavoro già felicemente sperimentato per l'esame delle materie canoniche nella XXII e XXIII Assemblea.

* * *

Le materie circa le quali la C.E.I. ha prese formali delibere non rappresentano neppure indirettamente alcun collegamento. Sono

saggruppate soltanto dal fatto contingente —per quanto necessario con l'entrata in vigore del nuovo Codice, 27 novembre 1983— di non creare vuoti normativi e di prendere quindi formali delibere. Ma con una certa buona volontà si può anche tentare un qualche raggruppamento logico.

— Un primo gruppo riguarda la materia *de ministris seu de clericis* (diaconi, presbiteri, vescovi).

— La prima delibera presa dall'Assemblea della C.E.I. riguarda il canone 276 § 2, n. 3, il quale invita la Conferenza episcopale a definire la parte della liturgia delle ore che i diaconi permanenti son tenuti a recitare.

Il M.P. *Sacrum diaconatus ordinem* di Paolo VI (1967) dichiarava: «Sommamente conveniente che i diaconi stabilmente costituiti recitino ogni giorno una parte dell'ufficio divino da stabilirsi dalla conferenza» (n. 27).

La C.E.I. già nel 1971 precisava «la recita quotidiana delle Lodi e dei Vespri»¹⁸, senza però imporne un obbligo formale.

Il nuovo Codice sancisce l'obbligo per i diaconi permanenti di recitare la liturgia delle ore, demandando alla Conferenza episcopale di definire la parte della stessa liturgia, che sarà quindi obbligatoria.

Dallo *ius commune* discende quindi una obbligatorietà generica sia quanto a giorni —feriali e festivi— sia quanto alla parte. L'obbligatorietà circa i tempi e le parti discende dalla deliberazione dello *ius particulare*.

Dalla consultazione dei vescovi italiani era emersa una maggiore valorizzazione della liturgia delle ore, rispetto alle indicazioni della stessa C.E.I. del 1971.

Il quesito posto all'assemblea straordinaria proponeva di deliberare se ai diaconi permanenti si dovesse imporre l'obbligo quotidiano della celebrazione delle Lodi e del Vespro e di Compieta nei giorni feriali e quello dell'Ufficio completo nei giorni festivi.

Si ebbero perciò due votazioni, di cui la prima diede esito favorevole con 221 *placet*, mentre la seconda bocciò la proposta della recita di tutto l'Ufficio nei giorni festivi con 130 non *placet*. La delibera pertanto approvata e sottoposta alla *recognitio* delle S. Sede e quindi promulgata il 23 dicembre 1983 statuisce per i diaconi permanenti «l'obbligo quotidiano della celebrazione di Lodi, Vespro e Compieta», senza distinzione tra giorni festivi e feriali.

18. Cfr. *La restaurazione del diaconato permanente in Italia*, 8 dicembre 1971.

L'ambito dei chierici

Il canone 284 prevede che la Conferenza episcopale dia norme circa l'abito dei chierici.

Il *Codex* dispone l'obbligo per i chierici di portare l'abito proprio, che chiama «ecclesiasticus» e vuole che sia «decens». La determinazione di esso è però rimessa alla Conferenza episcopale: in che debba consistere; quando e dove debba essere indossato. La Conferenza nel prendere le sue edecisioni può tener conto delle «legitimas locorum consuetudines», anzi secondo la dizione del Codice deve tenerne conto, come fonte di determinazione per l'ulteriore disciplina.

I chierici, di cui parla il canone 284, sono i candidati al sacerdozio che hanno già ricevuto l'ammissione allo stato clericale, di cui al canone 1034 § 1. Non direi quindi che sono soltanto i diaconi aspiranti al presbiterato, oltre beninteso i presbiteri e i vescovi. Sono esenti da quest'obbligo i diaconi permanenti, a meno che non sussista una disposizione contraria dello *ius particolare* (can. 288), che per l'Italia manca¹⁹.

Il quesito che fu posto all'assemblea straordinaria della C.E.I. sottolineava una eccezione, quella riguardante le celebrazioni liturgiche per le quali supponeva le prescrizioni che i libri liturgici contengono circa l'abito e che pertanto, stante il canone 2, vanno osservate sempre e da tutti i celebranti. Al di fuori delle celebrazioni liturgiche, si precisava l'obbligo di indossare *in pubblico* l'abito talare o il clergymen. Il quesito era chiaro e non si poteva equivocare né sul luogo né sulla forma dell'abito, per il quale si dava la libertà di scelta tra la talare e il clergymen. La votazione fu favorevole con 209 *placet* e 19 *non placet*.

A tale obbligo ora in Italia in forza della 2^a delibera della C.E.I. sono tenuti:

- a) i chierici del clero secolare (can. 284);
- b) i chierici di quegli istituti religiosi che non hanno un abito proprio (can. 669 § 2);
- c) i chierici appartenenti alle società di vita apostolica (can. 739).

I religiosi sono tenuti a portare l'abito del proprio istituto (cfr. can. 669 § 1).

19. Nel documento *La restaurazione del diaconato permanente* la C.E.I. prevede al n. 48 soltanto che «nelle celebrazioni liturgiche il diacono indosserà le vesti proprie dell'ordine» senza alcun accenno all'abito non liturgico.

Codex e C.E.I. hanno seguito la linea che già il Santo Padre Giovanni Paolo II aveva indicato²⁰. Non insisterei sulle ulteriori determinazioni di questa disciplina da parte delle Conferenze regionali, poiché si potrebbe correre il rischio di svuotare il contenuto della norma, che, ripeto, è sufficientemente chiara e precisa per chi la voglia osservare e farla osservare.

Candidati all'episcopato

Il canone 377 § 2 include nella legislazione comune una regola che fin'ora era rimasta per lo più segreta e riservata. Il Codice piano-benedettino non fa alcun accenno sulle proposte dei candidati all'episcopato. Non so se sia stato un bene averne trattato nel nuovo Codice. Qui ora è detto che ogni tre anni i vescovi della provincia ecclesiastica oppure «ubi adiuncta id suadeant» le Conferenze episcopali elaborino «communi consilio et secreto» un elenco di presbiteri secolari o religiosi che ritengono adatti al ministero episcopale, da presentare alla S. Sede.

Secondo il par. 2 del can. 377 dovrebbero essere quindi o i vescovi della provincia ecclesiastica o la Conferenza episcopale nazionale a compilare l'elenco. All'assemblea straordinaria della C.E.I. fu, invece, proposto un quesito che demandava alle Conferenze *regionali* detta compilazione. Ad esso l'assemblea ha dato il proprio consenso con 217 *placet* e 11 *non placet*: Questa delibera di per sé è *praeter legem*. Avendo però ricevuta la *recognitio* della S. Sede, ha tutto il suo valore normativo. Sembra che non si sia voluto che fosse la C.E.I. a redigere l'elenco a motivo della complessa e varia area ecclesiale italiana che non permetterebbe una conoscenza adeguata dei candidati da parte di tutti i vescovi e la riservatezza che deve accompagnare le procedure relative. D'altra parte sono state escluse le provincie ecclesiastiche, perché in Italia non poche di esse sono di modeste entità e perché oggi di fatto i vescovi che presiedono le diocesi che le compongono non si riuniscono.

E' da tenere inoltre presente che la dimensione regionale era stata prevista dalla «normae de promovendis ad episcopale mynisterium in Ecclesia latina» comunicate in data 25 marzo 1972 ai presidenti delle Conferenze episcopali dal Consiglio per gli affari pubblici della Chiesa (cfr. artt. II, III, X). In questa direzione da qualche tempo andava per l'Italia anche la prassi instaurata dalla S. Congregazione per i vescovi.

Il collegio dei consultori

Tra le delibere prese dalla C.E.I. particolare attenzione merita la n. 4 relativa al can. 502 § 3, che affronta il delicato problema della collaborazione del presbiterio al governo pastorale della diocesi. Il *Codex* ha creato anche rispetto al Vaticano II un istituto nuovo. Anche se la nuova figura giuridica del *senatus episcopi* possa essere dichiarata di derivazione conciliare, il Vaticano II però non aveva pensato a sganciare dal capitolo della cattedrale l'organismo di intima collaborazione con il vescovo diocesano. Ma bisogna riconoscere che la istituzione del collegio dei consultori operata dal Codice nuovo è la conseguenza logica di quel processo di revisione delle strutture interne della chiesa locale voluta dal Vaticano II. L'aver instaurato il Consiglio presbiterale come l'organo più rappresentativo del presbiterio, «il quale con i consigli possa aiutare efficacemente il vescovo nel governo della diocesi»²¹, la struttura dell'*interna ordinatio ecclesiarum particularium*²² non tollerava a mio avviso che si continuasse a ritenere con il vecchio canone 391 il capitolo della cattedrale «tamquam Episcopi senatus et consilium», non fosse altro per la mancanza di rappresentatività che il capitolo chiaramente denunciava nei riguardi del presbiterio diocesano. Mancanza che notavamo anche nel vecchio «coetus consultorum diocesanorum», di cui nei vecchi canoni 423-428. Il nuovo Codice in coerenza ed in applicazione del postulato conciliare considera il consiglio presbiterale «senatus et consilium Episcopi» (can. 495 § 1).

Da questo *senatus* è logico e giusto che vengano scelti i presbiteri che formino quel *coetus* che «Episcopum adiuvet» nelle questioni amministrative e «sede vacante eius vices suppleat in dioecesis regimine» (come si esprimeva il vecchio canone 391 § 1). Né ci si poteva fermare al solo consiglio presbiterale, attribuendo a questo quanto precedentemente veniva attribuito al capitolo, data la sua complessità, «cum videatur nec opportunum nec possibile esse ut pro certis causis, urgentioribus praesertim, tractandis totum Consilium presbyterale convocetur»²³.

20. Cfr. *Lettera* al Card. Vicario Generale di Roma, 8 dic. 1982. Vedi anche la *Lettera* dello stesso Card. Vicario in data 27 sett. 1982. Il Consiglio permanente della C.E.I. nella sessione dei giorni 10-13 gennaio 1983 aveva preso lo stesso indirizzo che il Presidente aveva poi comunicato ai Presidenti delle Conferenze regionali, che erano invitate sì a «studiare ulteriormente e più dettagliate decisioni» ma sempre sulla linea dell'obbligo della veste talare o del clergymen.

21. *Presbyterorum ordinis*, n. 7 Cfr. M. P. *Ecclesiae sanctae*, n. 15.

22. Cfr. Il tit. III della sez. II della parte II del libro *De populo Dei*.

23. *Communicationes*, 1973, p. 230.

L'altra utilità del collegio dei consultori rispetto al capitolo della cattedrale sta nel suo rinnovo ogni quinquennio (can. 502 § 1), stante la designazione *ad tempus* del Consiglio presbiterale (can. 502 § 1).

Quale problema il nuovo Codice presentava alle Conferenze episcopali?

Il Codice aveva fatta già la sua scelta stabilendo nel canone 502 § 1 che «fra i membri del consiglio presbiterale il vescovo diocesano nomina liberamente alcuni sacerdoti, in numero non minore di sei e non maggiore di dodici, i quali costituiscono per un quinquennio il collegio dei consultori, con i compiti determinati dal diritto», eliminando così il capitolo della cattedrale, il quale con il nuovo *Codex* normalmente ha soltanto funzioni di tipo liturgico, a meno che dal diritto particolare «aut ab Episcopo diocesano ei munera committuntur» (can. 503).

Ma quale possibilità il *Codex* ha inteso garantire al capitolo della Cattedrale?

Dai lavori preparatori, come ce li fa conoscere la rivista della Commissione, sappiamo che tale richiesta era stata avanzata da un consultore in considerazione della grande importanza che hanno i capitoli in Germania e in Austria. Accogliendo tale istanza, il Segretario della Commissione avanzò la proposta, che fu accolta e divenne poi contenuto del par. 3 del canone 502, di lasciare decidere alle Conferenze episcopali di trasferire o meno al capitolo della cattedrale i *munera* dal nuovo Codice attribuiti al collegio dei consultori.

Il canone 502 richiedeva una decisione precisa e senza ritardi (cioè non oltre il 27 novembre) da parte della Conferenza. Si trattava di decidere se affidare i «munera» del collegio dei consultori al capitolo della cattedrale.

Quali sono gli uffici del collegio dei consultori?

Il primo e rilevante ufficio è quello di eleggere, entro 8 giorni dalla notizia della sede vacante, l'amministratore diocesano che dovrà reggere la diocesi durante il tempo della sede vacante (can. 421 § 1).

Altro rilevante ufficio è quello del consenso che il Vescovo diocesano deve richiedere al collegio dei consultori quando trattasi di alienazione di beni, di cui al can. 1292 § 1.

Can. 462 § 1: Chi presiede ad interim la diocesi (per un massimo di otto giorni può presiedere anche il Collegio dei Consultori); non può convocare il Sinodo Diocesano.

Can. 494 § 1: L'Economo diocesano deve essere nominato «*auditis collegio consultorum et consilio a rebus oeconomicis*».

Can. 893, 4°: L'Amministratore diocesano deve emettere il giuramento «*coram collegio consultorum*».

Can. 1018, § 1, 2°: «L'Amministratore diocesano può dare le lettere

dimissorie per l'ordinazione dei chierici secolari «de consensu collegii consultorum».

Cann. 1277; 1292 §§ 1,4; 1295: Interventi obbligatori del Collegio dei Consultori nell'amministrazione dei beni ecclesiastici (sia «audito», sia «de consensu»).

Altri canoni:

Can. 272: L'Amministratore diocesano può concedere l'escardina-zione solo dopo un anno di sede vacante «et cum consensu consul-torum».

Anche i canoni 419, 321 § 1, 422, 430 § 2 riguardano competenze del Collegio dei consultori durante la vacanza della sede.

Altri canoni: 377 § 3; 382 § 3; 404; 413 § 2; 485; 501 § 2; 833 n. 4.

Dalla consultazione previa dei vescovi italiani era già emerso un orientamento non favorevole al trasferimento delle funzioni del collegio al capitolo. Le votazioni confermarono l'orientamento, poiché i *placet* per il trasferimento furono appena 15 e i *non placet* 213 su 228 votanti.

In tal modo la C.E.I. ha fedelmente interpretato le istanze conciliari, quali apparivano già chiare nel decreto *Presbyterorum ordinis*, dove alla nota che accompagna l'istituzione del consiglio presbiterale c'è quest'auspicio: «in votis tamen est talia instituta (= Capit. cathedr.; coetus consultorum dioecesanorum) ita recognoscere, ut hodiernis adiunctis atque necessitatibus melius provideatur»²⁴. La C.E.I. ha interpretato le odierne necessità con l'esigenza di garantire al vescovo e al governo della diocesi una collaborazione più efficace, pastoralmente più incisiva e più significativa sul piano della rappresentatività del presbiterio e del suo dinamismo.

La nomina dei parroci

La C.E.I. si è trovata ad affrontare un altro delicato problema per la situazione italiana.

Il can. 522 chiama le Conferenze episcopale a precisare quale *stabilitas* dei parroci convenga disciplinare che sia conveniente alle esigenze pastorali del loro territorio. Il legislatore comune ha operato una scelta che ritiene la più giusta nel quadro della legislazione universale, confermando la linea tradizionale del vecchio canone 454 § 1. Anzi il nuovo canone 519 sottolinea, con la cura pastorale che il parroco esercita per la comunità affidatagli, il carattere di appartenenza

24. Decreto P.O., n. 7 nota 41.

senza limiti del parroco alla parrocchia: *parochus est pastor proprius paroeciae*, quasi ad indicare una relazione così intima e propria che non può essere assoggettata a scadenze burocratiche ma deve conservare la fisionomia e le caratteristiche di una relazione parentale, come esigenza di un'autentica pastoraltà. Di qui la precisa disposizione del canone 522 che stabilisce, in linea di principio e come norma di orientamento e quindi di produzione giuridica per le legislazioni particolari, che «*parochus stabilitate gaudeat oportet ideaque ad tempus indefinitum nominetur*»²⁵.

La norma ordinaria intesa e voluta dal legislatore è pertanto quella della nomina «*ad tempus indefinitum*». La possibilità che lo stesso canone prospetta di una nomina «*ad certum tempus tantum*» deve sempre rispettare il principio generale della «*stabilitas*» e «che — come giustamente fu osservato durante l'assemblea straordinaria della C.E.I. — rimane il valore dominante e un elemento in certo senso costitutivo della figura giuridica del parroco». A rafforzare questa interpretazione del canone sta anche la condizione che lo stesso canone pone al vescovo qualora volesse fare queste nomine «*ad certum tempus tantum*», la condizione cioè che ad esse si addivenga soltanto dopo un decreto generale della Conferenza episcopale: «*si id ab episcoporum conferentia per decretum admissum fuerit*».

Senza un formale decreto della Conferenza, nessun vescovo può procedere a nomine «*ad tempus*». Come resta altresì certo che anche dopo quel decreto, ogni singolo vescovo rimane libero di esercitare o meno in concreto la facoltà che lo stesso decreto gli conferisce. Non v'era dubbio alcuno che a favore della possibilità di nomine «*ad tempus*» non si addivenisse senza precisare i termini dell'esercizio della facoltà che sarebbe stata concessa, particolarmente senza stabilire il *certum tempus*; e ciò sia per garantire il principio della *stabilitas* sia per non lasciar arbitri i singoli vescovi ed assicurare insieme una certa uniformità su tutto il territorio nazionale²⁶. Di qui il duplice quesito proposto all'assemblea straordinaria, di cui il primo, richiedente l'approvazione della «facoltà per i vescovi di nominare i parroci *ad certum tempus*, ebbe esito favorevole con 185 placet e 43 non placet, mentre il secondo che stabiliva la durata della nomina in dieci anni fu respinto non avendo raggiunto la maggioranza dei due terzi. L'in-

25. La traduzione italiana dell'unione editori cattolici italiani, Roma 1983, erroneamente traduce: «*E' opportuno che il parroco goda di stabilità*». Il Codice vuole sottolineare l'esigenza, la necessità quasi della stabilità è per questo che usa il verbo *oportet* che mal si traduce nel caso con la semplice opportunità.

26. Cfr. *Communicationes XIII* —1981— p. 272.

formità e l'incompletezza di questa delibera furono rilevate anche dalla S. Congregazione per il Clero, che invitò la C.E.I. a determinare il numero degli anni «in modo che anche in Italia si abbia uniformità e certezza del diritto per quel genere di provviste delle parrocchie»²⁷. Nell'assemblea ordinaria del 7-11 maggio la C.E.I. fu quindi costretta a riproporre il quesito, che formulò sull'indicazione della durata di 9 anni. Su questa decisione la C.E.I. ha poi chiesto la *recognitio* della S. Sede per promulgarla in conformità del can. 8 § 2. L'ha ottenuto in data 10 luglio e con decreto proprio ne ha fatta la promulgazione sul *Notiziario* (cfr. ann. 1984, n. del mese di settembre). La delibera porta il n. 1 (17 in continuazione con le delibere prese nella precedente assemblea straordinaria dell'83) e suona in questi termini: «I Vescovi italiani hanno la facoltà di nominare i parroci ad *certum tempus* in virtù del can. 522 e della delibera n. 5 promulgata con il decreto del 23 dicembre 1983, n. 1035/83. Le nomine dei parroci fatte ad *certum tempus* hanno la durata di nove anni».

Sotto il profilo anche teologico, oltre che pastorale e giuridico andrebbe approfondito il discorso sulla tendenza sopravvenuta nella Chiesa dopo il Vaticano II circa la durata dei *munera*. E' vero che già il Concilio aprì la strada a una nuova disciplina con «la calda preghiera ai vescovi diocesani e a coloro che sono ad essi giuridicamente equiparati, perché qualora per la loro troppo avanzata età o per altra grave ragione, diventassero meno atti a compiere i loro doveri, spontaneamente o dietro invito della competente autorità, rassegnino le dimissioni dal loro ufficio»²⁸.

Ma non sembra che il Vaticano II avesse inteso burocratizzare con scadenze fisse, dettate unicamente da determinati anni, la durata dell'esercizio di quei *munera* che per essere essenzialmente *pastoralia* instaurano tra il titolare ed i soggetti per i quali gli sono stati affidati un tale rapporto di paternità che affonda le radici nella stessa divina costituzione della Chiesa e pertanto mal si concilia con una visione burocratica della missione della stessa Chiesa. La teologia medioevale aveva elaborati ben altri schemi dai quali il diritto aveva tratto motivo di normative quasi sempre esprimenti profondi vincoli di stabilità degli uffici, episcopali ed anche — per analogia — curaziali.

Il M.P. *Ecclesiae Sanctae* è andato oltre il decreto conciliare stabilendo che «tutti i vescovi diocesani e gli altri ad essi equiparati per diritto, sono vivamente pregati di presentare spontaneamente, non più tardi dei 75 anni compiuti, la rinuncia al loro ufficio all'autorità

27. Lettera n. 172343/I in data 23 dic. 1983.

28. *Christus Dominus*, n. 21.

competente, la quale, esaminati tutti gli aspetti di ogni singolo caso, provvederà» (art. 11). Il canone 401 § 1 è ancor più cogente nella richiesta della presentazione delle dimissioni quando il vescovo ha compiuto i 75 anni.

Per questa ed altre norme che fissano la durata degli uffici ecclesiastici se una certa motivazione pastorale sembra suffragarla, non sembra che sussista una eguale motivazione teologica. C'è allora da chiedersi se possa essere vera la prima quando non è sorretta da una precisa base teologica.

I libri parrocchiali

Le delibere 6 e 7 riguardano l'archivio parrocchiale e i libri parrocchiali che vi si devono conservare. Il canone 535 invita la Conferenza episcopale a stabilire — se crede — la conservazione di altri libri oltre a quelli classici dei battezzati, dei matrimoni, dei defunti. A questi vanno aggiunti per diritto comune il libro dell'amministrazione che cataloghi adeguatamente documenti e strumenti sui quali si fondano di diritti circa i beni parrocchiali (can. 1284 § 2 n. 9), il registro delle messe da celebrare (can. 958 § 1) e il registro degli oneri derivanti dalle pie fondazioni (can. 1307). Ora per delibera della C.E.I., quindi per diritto particolare, deve essere redatto e conservato nell'archivio parrocchiale il registro delle cresime; mentre vengono raccomandati, sempre per diritto particolare, il registro delle prime comunioni e quello della cronaca parrocchiale.

L'età della cresima

Un problema pastoralmente assai sentito dalla C.E.I. è stato dopo il Concilio Vaticano II quello della debita preparazione alla celebrazione dei sacramenti, per la quale non è mancata la preoccupazione circa la determinazione dell'età dei cresimandi e dei nubendi.

Il can. 891 dà orientamenti circa l'età della cresima. In seno alla commissione codificatrice c'è stata una certa evoluzione dei canoni preparatori, can. 55 dello schema del 1976 e can. 845 dello schema del 1980, al testo definitivo del can. 891. L'orientamento del nuovo Codice sembra rifarsi alla tradizione di tutta la Chiesa latina, richiedendo che l'età sia quella della discrezione, dei sette anni circa²⁹ e dando insieme

29. Cfr. *Relatio* 1981, p. 208. *Praenotanda* all'*Ordo Confirmationis*, 1971, n. 11. Per l'età della discrezione intesa sui sette anni cfr. i canoni 914, 989, 1004 ed il vecchio can. 788.

alle Conferenze episcopali la facoltà di stabilire un'età diversa. La C.E.I. in verità da tempo aveva affrontato questo problema (1968) e con l'esplicita autorizzazione della S. Sede aveva stabilito a larghissima maggioranza in modo «normativo per tutto il territorio nazionale che la cresima venga conferita ad experimentum tra la fine della scuola elementare e l'inizio della scuola media (circa i 10-12 anni)»³⁰.

Tenuto anche conto sia della prassi instauratasi sia dalle obiezioni di natura teologica che si sarebbero avute se fosse stata stabilita un'età ancora superiore, la C.E.I. ha mantenuto l'età dei 12 anni circa.

Sponsalia

Le delibere 9 e 10 riguardano il sacramento del matrimonio. La prima, in sé assai semplice, ha ribadito un principio ormai consolidato di non emanare normative particolari circa le promesse unilaterali o bilaterali di matrimonio (*sponsalia*), intendendo in tal modo la C.E.I. rinunciare a decretare un *ius proprium*, di cui il can. 1062 § 1 le concede esplicita facoltà.

Del resto, in Italia, neppure la legge civile dispone per gli sponsali un'efficacia giuridica diretta (art. 81 c.c.).

L'età per contrarre le nozze

Il canone 1083 stabilisce l'impedimento dirimente per l'età al matrimonio, ripetendo l'antica disciplina: l'uomo prima dei 16 anni compiuti e la donna prima dei 14 anni compiuti non celebrano valido matrimonio. La conferma di questa norma ha un particolare significato che la rende con il nuovo Codice ancor più certa, sol che si pensi che il Codice ha stabilito la norma della maggiore età a 18 anni (can. 97 § 1) dai 21 che era nel vecchio Codice (can. 88 § 1). Nel paragrafo 2° dello stesso canone il Codice prevede la facoltà delle Conferenze episcopali di elevare l'età matrimoniale al di sopra dei 14 e 16 anni; ma ciò lo concede «ad licitam matrimonii celebrationem», restando cioè valido il matrimonio celebrato a 14 anni compiuti per la donna e a 16 compiuti per l'uomo.

Più volte l'assemblea e il consiglio permanente della C.E.I. ne hanno trattato, ponendo in evidenza aspetti positivi e negativi dell'eventuale delibera a favore di un'età superiore ai 14 e 16 anni per la lecita celebrazione delle nozze.

30. *Notiziario*, n. 8, 15 luglio 1968, p. 142.

Il problema riveste per l'Italia anche aspetti e riflessi concordatori, soprattutto a seguito delle modifiche introdotte dalla legge del 19 maggio 1975 n. 151 che riforma il diritto di famiglia del codice civile. Ma non v'è dubbio che la condotta della Chiesa è quella pastorale e che la Chiesa attende alle ragioni specifiche della sua missione, che sono essenzialmente quelle del *bonum animarum*. Non sarà pertanto la preoccupazione di non discostarsi dalla norma civilistica dei 18 anni né quella di voler difendere ad ogni costo usi e costumi non più rispondenti alle reali esigenze del matrimonio e della famiglia, ma sempre è dovunque la sollecitudine della tutela di questi due istituti e il bene spirituale dei nubendi a guidare l'azione pastorale della Chiesa. Di qui la proposta, inclusa nel quesito ai vescovi, di un'apposita istruzione pastorale della C.E.I. con l'indicazione di criteri comuni di valutazione di età inferiore per i diversi casi.

La delibera della C.E.I. è stata infatti in questo senso: «Per la lecita celebrazione del matrimonio l'età dei nubendi è di 18 anni. Resta riservata ad apposita istruzione pastorale l'indicazione di criteri comuni di valutazione di età inferiore secondo le varie situazioni»³¹.

Circa i canoni 1126 e 1127 §§ 1,2,3 relativi ai matrimoni misti la C.E.I. nell'Assemblea XXII con la delibera in risposta al p. n. 29 aveva demandato lo studio alla Commissione episcopale per l'ecumenismo (cfr. *Notiziario* 983, n. 7, p. 220). Precedentemente aveva già prese e date norme in data 1 ott. 1970 (cfr. *Notiziario* 1970, n. 11, p. 199-200). Ora questa Nota del 1970 è stata aggiornata dalla Commissione, che sarà discussa per una decisione su tutta la materia nell'assemblea del prossimo settembre (cfr. *Dossier*, pp. 45-46, q. 19).

— *La determinazione degli atti di straordinaria amministrazione* posti dal vescovo, la determinazione della somma minima e massima per la licenza riguardante l'alienazione e i contratti onerosi, la determinazione di norme riguardanti i contratti di locazione (cfr. canoni 1277, 1292 § 1, 1295, 1297): con la delibera n. 11 sono state rinviate allo studio di una Commissione di esperti da nominarsi dai competenti organi della C.E.I.³².

Tutto il grosso problema della disciplina dei beni ecclesiastici è legato alla scelta di fondo operata dal Vaticano II, che ha invitato la Chiesa a superare il sistema beneficiale per orientarsi verso la comunione dei beni. Ed il nuovo Codice ha accolto l'invito conciliare, sta-

31. Cfr. FAGIOLO, V., *Comunicazione* alla XIII assemblea plenaria della C.E.I., sess. 20 maggio 1976, in *Atti*, 1976, pp. 120-128. La C.E.I. ritornerà su questo problema sull'assemblea del prossimo settembre 1984 (cfr. *Dossier*, p. 42, q. 18 c).

32. *Notiziario*, 1983, n. 7, p. 210 (cfr. *Dossier*, p. 13, q. 5; p. 33, q. 14).

bilendo il ripensamento globale del sistema beneficiale, secondo le disposizioni del can. 1272.

La C.E.I. ancora non ha posto alcun atto in merito, anche perché attende le conclusioni della revisione del Concordato circa gli enti ed i beni ecclesiastici. Ma dovrà farlo e dovrà la S. Sede adoperarsi presso lo Stato italiano perché sganci la sua legislazione ecclesiastica del sistema beneficiale.

Il canone 1272, accogliendo un suggerimento del Concilio (cfr. P. O. n. 20); conferisce il diritto alla Conferenza episcopale di regolare diversamente il sistema beneficiale, in maniera tale che il reddito, anzi la stessa dote beneficiale —per quanto è possibile—, siano destinati alla cassa per il sostentamento del clero (cfr. can. 1274 § 1), previo accordo e approvazione della Santa Sede.

Il problema che solleva questo canone e la relativa facoltà che conferisce alla Conferenza costituiscono una profonda innovazione del sistema beneficiale. Si richiede pertanto un'attenta riflessione da parte della Conferenza, che non può però ritardare le sue decisioni.

In questa attesa, la C.E.I. però non ha potuto fare a meno di stabilire la somma minima e massima per la competenza dei vescovi ad autorizzare le vendite ed altri atti di straordinaria amministrazione.

Il compito di definire la somma minima e massima di cui al canone 1292 § 1 è stata infatti demandato dal Codice alle Conferenze episcopali.

In attesa —come accennato— di una disciplina più vasta che regoli per l'Italia l'intera disciplina patrimoniale, la C.E.I. ha riesaminato il problema e nell'assemblea plenaria del maggio 1984 ha indicato come somma minima 150 milioni e come somma massima 300 milioni. Ciò con delibera n. 4, promulgata sul *Notiziario* del mese di settembre 1984 dopo la *recognitio* avuta con decreto in data 10 luglio 1984. E nella successiva Assemblea straordinaria dei giorni 22-26 ottobre 1984 ha ripreso in esame il problema soprattutto in riferimento ai canoni 1277 e 1297 per determinare gli *atti* di straordinaria amministrazione e le norme riguardanti i contratti di locazione. Ma anche in detta assemblea non sarà deciso tutto; in attesa della relazione e delle proposte di normativa da parte del gruppo di esperti incaricato dello studio di questa materia, è stato proposto il quesito se si ritiene comunque che circa la licenza per la locazione dei beni della Chiesa si debba prevedere il consenso del vescovo diocesano, del consiglio per gli affari economici e del collegio dei consultori (cfr. *Dossier*, p. 13, q. 5).

Inoltre, sempre nella prossima assemblea del mese di ottobre la C.E.I., anche in relazione alla delibera sul quesito n. 31 dell'Assemblea XXII che decretava il superamento graduale del sistema bene-

ficiale (cf. can. 1272), rimandandone però lo studio più approfondito ad altro tempo (cfr. Atti, p. 110), prenderà decisioni più impegnative (cfr. *Dossier*, p. 22, q. 14).

In materia processuale

La delibera n. 12 dà compimento al canone 1421 § 2, che conferisce alla Conferenza episcopale la facoltà di permettere nell'ambito del suo territorio l'ufficio di giudice ad un laico nella formazione del collegio giudicante (che deve essere costituito almeno da tre giudici), quando la necessità lo comporti. La Conferenza italiana ha riconosciuta tale necessità ed ha pertanto concessa la facoltà relativa, purché il laico che sarà investito di tale ufficio sia in possesso dei requisiti voluti dal *Codex*, età, cioè, non inferiore a 30 anni, integra fama, laurea o almeno licenza in diritto canonico (can. 1420 § 4). Alla base di questo conferimento troviamo il principio sancito nel canone 228 § 1: «Laici qui idonei reperiantur, sunt habiles ut a sacris pastoribus ad illa officia ecclesiastica et munera assumantur, quibus ipsis secundum iuris praescripta fungi valent».

Sempre in tema di disciplina giudiziaria e di formazione di tribunale la delibera n. 13 consente al vescovo diocesano, in caso di perdurante impossibilità a costituire il Collegio, di affidare la causa contenziosa (non però matrimoniale, né penale, né per gli altri casi previsti dalle norme canoniche, come, ad es., nelle cause di nullità di sacra ordinazione (cfr. can. 1425 § 1) a un unico giudice ecclesiastico al quale potrà associarsi un assessore e un uditore (cfr. cann. 1424, 1428), i quali possono essere chierici o laici. L'autorizzazione ha la sua fonte nel canone 1425 § 4.

Con la delibera n. 14 la C.E.I. non ha ritenuto opportuno emanare una propria normativa per le transazioni, i compromessi, gli arbitrati, rinviando le parti alla legge civile. Il can. 1714 prevede per tali casi norme prescelte dalle parti oppure la legge data dalla Conferenza o la legge civile vigente nel luogo dove la convenzione viene fatta. La C.E.I. ha rinunciato a una sua normativa, rinviando al disposto del canone 22.

Ancora in tema di contenzioso con la delibera n. 15 la C.E.I. non ha voluto «almeno per ora costituire alcun ufficio o consiglio stabile per l'equa soluzione delle controversie sorte a motivo dei ricorsi contro i decreti amministrativi e lascia la ricerca di strumenti per la composizione delle controversie alla sperimentazione dei singoli vescovi» (cfr. can. 1732 § 2).

Per comprendere la disposizione del can. 1733, par. 2 è opportuno richiamare la dichiarazione di principio contenuta nel par. 1 dello stesso canone: «E' assai desiderabile che, ogni qualvolta qualcuno si ritenga onerato da un decreto, non vi sia contesa tra di lui e l'autore del decreto, ma tra di loro si provveda di comune accordo a ricercare un'equa soluzione, ricorrendo anche a persone autorevoli per la mediazione e lo studio, così che per la via idonea si eviti o si componga la controversia».

Uno strumento può essere quello previsto nel par. 2: un ufficio o consiglio per la ricerca e la proposta di eque soluzioni.

Il problema da affrontare consisteva in questo: se decidere come Conferenza episcopale che in ciascuna diocesi venissero costituiti siffatti organismi, o se invece lasciare ad ogni Vescovo di valutare l'opportunità di costituirli o non costituirli nella propria diocesi.

Alla luce degli orientamenti emersi dalla consultazione dei Vescovi il quesito proponeva di non decidere, almeno per ora, la costituzione di tali organismi, lasciando ai Vescovi di sperimentare, ove lo ritengano opportuno, queste nuove forme di servizio per la pacifica composizione delle controversie amministrative.

Conclusioni

a) La prima conclusione da trarre è quella della tempestività con la quale la C.E.I. ha assolto il suo impegno nel dare compimento al Codice prima che terminasse la *vacatio legis*.

E' vero che per un gruppo di materie dobbiamo ancora attendere la definitiva delibera; ma è pur vero che ciò è dipeso dalle stesse materie che coinvolgendo aspetti molteplici della complessa realtà ecclesiale, richiedono larga consultazione e studi approfonditi.

b) La larghissima convergenza dei consensi che si è registrata circa la quasi totalità delle delibere, è segno di una comunione ecclesiale maturatasi con l'impegno sui piani pastorali che i Vescovi hanno insieme elaborato e con gli stessi intenti hanno cercato di attuare dal dopoconcilio .

c) La legislazione particolare decretata dalla C.E.I. per l'Italia contribuirà a far crescere la comunione tra le varie chiese particolari e a mostrare al Paese un volto più pastorale, più missionario e più evangelico della Chiesa di Cristo. Perciò anche con il suo diritto la Chiesa governerà alla promozione dell'uomo e alla diffusione del regno di Dio.

APPENDICE

L'esame sull'attività legislativa della C.E.I. fin qui fatto è stato circoscritto nell'ambito delle materie che il nuovo *Codex* demanda all'ulteriore determinazione dei *coetus episcoporum*. C'è però da chiedersi quale sia stata prima della promulgazione del nuovo Codice l'attività legislativa della C.E.I. E' stata accennata un po' di storia su questo organismo. Ma va però ora aggiunto che alla svariata e complessa attività prevalentemente pastorale, che lo ha contraddistinto come organo di collegamento tra le varie chiese locali che sono in Italia e tra le varie componenti ecclesiali, ha congiunto anche una non marginale funzione legislativa. Non sempre questa è stata piena, specifica e comprensiva di tutte le sue essenziali note. A volte soltanto in senso lato essa può essere riconosciuta tale in alcune decisioni della C.E.I. In non pochi casi però si è avuto un vero esercizio della *pastoralis potestas regiminis* da parte di quest'organismo collegiale.

Per una comprensione ed una classificazione chiara della vasta attività decisionale e in molti casi giuridicamente vincolante svolta dalla C.E.I. in oltre 15 anni, si è pensato di dividere la materia in quattro gruppi.

- a) Il primo comprende quelle delibere relative ad istituzioni e a funzionamento di organismi della Chiesa in Italia. Sono delibere che vanno dal 1968 al 1983.
- b) Il secondo comprende le delibere relative all'evangelizzazione e la catechesi, che potremmo elencare sotto il titolo *de munere docendi*. Vanno dal 1970 al 1982.
- c) Il terzo gruppo rappresenta l'esercizio *muneris sanctificandi*, nel senso che riguardano la vita liturgica della Chiesa in Italia. Vanno dall'anno 1969 all'anno 1979.
- d) Un quarto ed ultimo gruppo comprende le delibere che più propriamente riguardano le attività pastorali o il *munus regendi*, sotto la cui denominazione potrebbero anche essere elencate quelle del primo gruppo.

Le presentiamo con questa classificazione e divisione.

1.º *Delibere circa l'istituzione o il funzionamento di organismi della Chiesa in Italia*

1968 Norme emanate dalla C.E.I. per l'esercizio della questua in Ita-



- lia, da parte dei religiosi, 15 maggio 1968, *Notiziario*, 1968, pp. 73-75.
- 1968 Documento normativo emanato dal Consiglio di Presidenza della Conferenza per il Consiglio missionario nazionale, 9 giugno 1968, *Notiziario*, 1968, pp. 105-107.
- 1968 Nota C.E.I., sui diritti di elezione popolare dei parroci, 28 ottobre 1968, *Notiziario*, 1968, pp. 59, 287.
- 1969 Emanazione di un documento Normativo per i Centri Missionari diocesani in Italia (delibere del Consiglio di Presidenza della C.E.I.), 5 dicembre 1969, *Notiziario*, 1969, pp. 384-385.
- 1970 Emanazione dello Statuto per la Commissione e la Consulta nazionale d'assistenza sociale, 2 gennaio 1970, *Notiziario*, 1970, pp. 26-32.
- 1970 Settima Assemblea generale della Conferenza (9-14 novembre 1970). Approvazione del nuovo testo di Statuto della Conferenza, *Notiziario*, 1970, pp. 222-226.
- 1971 Il Consiglio di Presidenza della C.E.I. approva lo Statuto provvisorio della Caritas italiana, 8 febbraio 1971, *Notiziario*, 1971, pp. 49-52.
- 1971 L'VIII Assemblea plenaria della C.E.I. istituisce la Commissione Presidenziale italiana, 14-19 giugno 1971, *Notiziario*, 1971, pp. 218-221.
- 1972 L'Assemblea istituisce e approva le norme per il Fondo speciale di Presidenza a favore dei Vescovi dimissionari, 12-17 giugno 1972 — *Notiziario*, 1972, pp. 124-127.
— *Notiziario*, 1973, pp. 174-176.
- 1973 La Conferenza istituisce un suo «Ufficio per le Informazioni» dettando anche le norme di regolamento, 27 gennaio 1973, *Notiziario*, 1973, pp. 10-11.
- 1973 Approvazione del primo Statuto della Commissione Presbiterale Italiana già istituita dall'VIII Asemblea plenaria.
Approvazione di norme per l'erezione della «Caritas» in ogni Chiesa particolare d'Italia.
Emanazione di norme per l'Ufficio liturgico nazionale per l'Ufficio di Pastorale scolastica, 7-9 febbraio 1974, *Notiziario*, 1975, p. 144.
- 1974 Regolamento dell'Ufficio liturgico Nazionale approvato dalla

- Presidenza della Conferenza, 24 gennaio 1974, *Notiziario*, 1975, pp. 158-159.
- 1974 Erezione e Statuto della Fondazione di Religione «Santi Francesco di Assisi e Caterina da Siena», 29 aprile 1974, *Notiziario*, 1975, pp. 74-76.
- 1974 Approvazione di un Progetto di riordinamento delle Collette e delle Giornate nazionali per le Opere Cattoliche in Italia, 7-9 maggio 1974, *Notiziario*, 1984, pp. 81-82.
- 1975 Nuovo e definitivo Statuto della Caritas Italiana, 10-12 dic. 1975, *Notiziario*, 1975, pp. 81-85.
- 1976 Decreto del Presidente di erezione canonica della Fondazione di Religione Caritas Italiana, 25 dicembre 1976, *Notiziario*, 1977, pp. 52-53.
- 1977 Approvazione ed emanazione del nuovo documento normativo triennale della Commissione Presbiterale Italiana, 10 gennaio 1977, *Notiziario*, 1977, pp. 13-14.
- 1977 Approvazione della ristrutturazione del Comitato di Collegamento tra l'Episcopato italiano e l'Università Cattolica del S. Cuore di Milano, 30 marzo 1977, *Notiziario*, 1977, p. 49.
- 1977 Approvazione assembleare del nuovo Statuto C.E.I., pubblicato il 19 novembre 1977, *Notiziario*, 1977, pp. 213-218.
- 1978 Approvazione ed emanazione del Regolamento aggiornato della Conferenza, 30 giugno 1978, *Notiziario*, 1978, pp. 74-107.
- 1979 Approvazione dello Statuto del Centro Nazionale Vocazioni, 29 giugno 1979, *Notiziario*, 1979, pp. 199-201.
- 1979 Promulgazione del documento aggiornato «Seminari e Vocazioni Sacerdotali», 11 ottobre 1979, *Notiziario*, 1979, pp. 205-251.
- 1979 Erezione ed approvazione del Regolamento dell'Ufficio Nazionale per la Cooperazione tra le Chiese, 26 ottobre 1979, *Notiziario*, 1979, pp. 100-102.
- 1979 Istituzione della Giornata Nazionale per la Vita, 10 dicembre 1979, *Notiziario*, 1979, pp. 268-270.
- 1980 Promulgazione dello Statuto della Commissione Episcopale Giustizia e Pace, 15 dicembre 1980, *Notiziario*, 1980, pp. 6-8.



- 1980 Revisione e aggiornamento delle Norme sulla Formazione dei Presbiteri nella Chiesa Italiana, 15 maggio 1980.
- 1981 Emanazione dei «Criteri di ecclesialità dei Gruppi, dei Movimenti e delle Associazioni a ispirazione cristiana» maggio, 1981, *Notiziario*, 1981, pp. 69-88; *Notiziario*, 1982, pp. 7-10.

Codice-C.E.I.

- 1983 Decreti e Delibere dell'Episcopato Italiano (Assemblee Straordinarie del Settembre 1983), *Notiziario*, 1983, pp. 207-211.

Appendice I

- Statuto C.E.I., 16 dicembre 1965.
- Statuto C.E.I., 14 novembre 1970.
- Statuto C.E.I., 19 novembre 1977.
- Statuto C.E.I., 1974, in corso di approvazione.

2.° *Delibere relative alla evangelizzazione e catechesi*

- 1970 «Il rinnovamento della catechesi». Documento promulgato dalla Commissione Episcopale Italiana, 2 febbraio 1970, *Ediz. Pastor*, Roma 1970.
- 1971 Decreto di approvazione della traduzione della Bibbia in lingua italiana, per uso tipico-liturgico, Natale 1971, *Notiziario*, 1972, pp. 32-38.
- 1973 Autorizzazione alla pubblicazione del «catechismo C.E.I. per i bambini», 7-9 febbraio 1973, *Notiziario*, 1973, pp. 1-5.
- 1974 Autorizzazione a pubblicare il Catechismo dei Fanciulli preparato dall'Ufficio Catechistico Nazionale, 19-21 febbraio 1974, *Notiziario*, 1974, pp. 53-55.
- 1974 Precisioni a riguardo dell'Imprimatur dei Vescovi sui testi catechistici, 30 settembre 1974, *Notiziario*, 1974, p. 169.
- 1982 Emanazione dei criteri e degli Orientamenti per la «Formazione dei catechisti nelle Comunità cristiane», 25 marzo 1982, *Notiziario*, 1982, pp. 53-91.

3.º *Delibere relative all'esercizio della vita liturgica*

- 1969 Decreto del Presidente della C.E.I. per la promulgazione del testo delle Preci Eucaristiche in edizione tipica della lingua italiana, 17 febbraio 1969, *Notiziario*, 1969, p. 65.
- 1966 Norme emanate dal Consiglio di Presidenza per l'uso dell'abito del Clero italiano, *Oss. Rom.*, 24 aprile 1966.
Norme per la disciplina penitenziale emanate dalla prima assemblea generale della C.E.I., 23 giugno 1966, *Dei Agric.*, sett. 1966, pp. 92-93.
- 1967 «Direttorio liturgico-pastorale per l'uso del Rituale dei sacramenti e dei sacramentali» proposto dalla Commissione Episcopale per la Liturgia e approvato dal Consiglio di Presidenza della C.E.I., 29 luglio 1967, giubileo del *Messaggero* di S. Antonio, Padova.
- 1968 Vigenza dell'uso liturgico del testo italiano del Consiglio di Presidenza della C.E.I., per la quarta domenica di quaresima '68, schema del Consiglio di Presidenza riunito in sessione nei giorni 16-17 gennaio 1968 a Roma, *Oss. Rom.* 19 gennaio 1968.
- 1968 Note C.E.I. riguardo la disciplina sulla assoluzione sacramentale, 15 settembre 1968, *Notiziario*, 1968, p. 196.
- 1970 Indicazioni e norme per la c.d. «Messa dei giovani», 27 genn. 1970, *Notiziario*, 1970, pp. 61-65.
- 1970 «Nuovo Rito del Battesimo dei Bambini». Approvazione dell'Edizione tipica in lingua italiana, *Oss. Romano*, 23 maggio 1970.
- 1970 Norme della C.E.I. per la celebrazione dei matrimoni misti in Italia, 25 settembre 1970, *Notiziario*, 1970, pp. 199-200.
- 1971 La restaurazione del Diaconato permanente in Italia - Norme della Conferenza, 8 dicembre 1971, *Notizairio*, 1971, pp. 19-27.
- 1972 Pubblicazione del «La preparazione al sacerdozio ministeriale - Orientamenti e norme della Conferenza Episcopale Italiana», 15 agosto 1972, *Ed. Past. Italiane*.
- 1973 La Conferenza stabilisce la data di obbligatorietà dell'uso del Messale in lingua italiana nelle diocesi (10.3.1973), *Archivio C.E.I.*, 1973.
- 1973 Emanazione di norme per la celebrazione del Giubileo di pros-

- sima indizione, nelle diocesi italiane, 8-10 maggio 1973. *Notiziario*, 1973, pp. 61-65.
- 1973 Emanazione di norme per la trasmissione televisiva, su tutto il territorio nazionale, della Messa, 14 giugno 1973, pp. 211-217.
— *Atti della X Assemblea Plenaria* —.
- 1973 Emanazione di norme per l'applicazione in Italia dei documenti pontifici di disciplina canonica relativa alla funzione diaconale e all'estensione di alcuni ministeri di laici per il sostegno e l'animazione delle comunità cristiane.
Emanazione del documento di «Norme per la tutela e la conservazione del patrimonio storico-artistico della Chiesa in Italia». Assemblea Plenaria, 11-16 giugno 1973.
Atti Assemblea.
- 1975 Pubblicazione del «La partecipazione dei Fanciulli alla S. Messa». Istruzione della C.E.I., con valore normativo per tutto il territorio nazionale. 16 gennaio 1976, *Notiziario*, 1976, pp. 2-5.
- 1979 Nota C.E.I. per i divorziati risposati, 26 aprile 1979, *Notiziario*, 1979, pp. 66-83.

Appendice II

I libre liturgici approvati dalla C.E.I. in edizione tipica italiana per uso liturgico dall'anno 1968 fino al momento attuale sono diciotto.

Appendice III

La possibilità di amministrare la S. Comunione ai fedeli sulla mano fue assegnata due volte a votazione, ma non approvata per insufficienza del quorum.

4.º Delibere circa alcune attività pastorali

- 1970 Obbligo alle diocesi di provvedere con forme liberalizzate alle necessità del Clero invalido e bisognoso, 19 gennaio 1970, *Notiziario*, 1970, pp. 7-8.
- 1970 Norme per i sacerdoti addetti all'attività ministeriale nel mondo del lavoro, 1 agosto 1970, *Notiziario*, 1970, pp. 189-195.

- 1973 Condanna C.E.I. del libro «Il sesso in confessionale», 5 aprile 1973, *Notiziario*, 1973.
- 1973 Emanazione di norme in applicazione, nelle parrocchie, delle misure di austerità disposte dall'autorità civile, 30 novembre 1973, *Notiziario*, 1973, p. 251.
- 1974 Regolamento della Commissione Nazionale chiamata a valutare la produzione cinematografica italiana sotto l'aspetto morale, 26 luglio 1974, *Notiziario*, 1974, p. 213 (itidem = Norme per le sale dipendenti dall'autorità ecclesiastica).
- 1975 Emanazione di alcuni criteri per il riconoscimento ecclesiale di associazioni e movimenti ad ispirazione cristiana, 10-12 dicembre 1975, *Notiziario*, 1975, pp. 249-253.
- 1977 Deliberazione del Consiglio Permanente per la pubblicazione di un «Liber Pastoralis» o comune guida pastorale della Chiesa in Italia, 5-7 settembre 1977, *Notiziario*, 1977, pp. 166-170.
- 1978 Norme della Conferenza per la comune celebrazione nelle diocesi dell'Anno Internazionale del Fanciullo, 23-26 ottobre 1978, *Notiziario*, 1978, p. 142.